

27484108

AULA 'S'



SOGGETTA REGISTRAZIONE A DEBITO - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE
PER VIOLAZ.
DEL TERMINE
RAGION. DEL
PROCES

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 9557/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 27484

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
- Dott. SERGIO DEL CORE - Rel. Consigliere -
- Dott. ONOFRIO FITTIPALDI - Consigliere -
- Dott. LUIGI SALVATO - Consigliere -
- Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere -

Rep. 7568

Ud. 25/09/2008

CC

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9557-2006 proposto da:

ANNA MARIA ARGENTO, GIOVANNA ARGENTO, CARMELA ARGENTO, CIRO DI DONNA nella qualità di erede di Morreale Maria Rosaria, nonché di genitore esercente la potestà sui propri figli: Di Donna Giuseppe, Di Donna Raffaele e Di Donna Anna Maria, ANNAMARIA BOZZETTA, RITA IANNICELLI, SILVIA IANNICELLI, ROSA IMPROTA, RAFFAELE LABRIOLA, FILOMENA MIRRO, NUNZIA MIELE, ROSARIA MIELE, LUCIA MIELE, CIRO PAGANO, ANNUNZIATA RAIA, GIUSEPPINA RANGINO, VINCENZO STRINO, CARMELA STRINO, ANNA STRINO, ANTONIETTA SANNINO, LUCIA VALENTE, VINCENZA ZENO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio legale ROMANO, rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNI ROMANO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

- controricorrente -

avverso il decreto R.A.D. 51500/04 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 7.3.05, depositata l'11/05/2005;


udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2008 dal Consigliere Relatore Dott. SERGIO DEL CORE;

2008

3273

Giemme New S.r.l.

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino
Alberto RUSSO che ha concluso visto l'art. 375 c.p.c., per l'accoglimento
per quanto di ragione del ricorso per manifesta fondatezza.





Svolgimento del processo

Argento Anna Maria, Argento Giovanna, Argento Carmela, Di Donna Ciro (nella qualità di erede di Morreale Maria Rosaria, nonché di genitore esercente la potestà sui figli Di Donna Giuseppe, Di Donna Raffaele e Di Donna Anna Maria), Bozzetta Annamaria, Iannicelli Rita, Iannicelli Silvia, Improta Rosa, Labriola Raffaele, Mirro Filomena, Miele Nunzia, Miele Rosaria, Miele Lucia, Pagano Ciro, Raia Annunziata, Rangino Giuseppina, Strino Vincenzo, Strino Carmela, Strino Anna, Sannino Antonietta, Valente Lucia e Zeno Vincenza ricorrono in cassazione, per due motivi, avverso il decreto 11 maggio 2005 con cui la Corte d'appello di Roma ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno di essi, della somma euro 3.500,00, oltre interessi, a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, conseguente alla durata, ritenuta eccessiva per anni sette, del fallimento Ammendola Fratelli s.r.l. (dichiarato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 18 - 19 marzo 1987 e chiuso per insufficienza di attivo con decreto del 24 marzo 2004), nel cui stato passivo erano stati ammessi al privilegio per crediti da lavoro dipendente come da domanda di insinuazione presentata entro il termine all'uopo fissato (17 aprile 1987).

Resiste il Ministero della giustizia.

Il ricorso viene discusso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., sulle conclusioni del P.G. in atti.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano violazione e/o falsa applicazione della legge n. 89/2001, art. 2, commi 1 e 2, e contraddittorietà della motivazione per avere la corte territoriale, disapplicando i parametri della

Cm



giurisprudenza europea, determinato apoditticamente in dieci anni il termine ragionevole di durata del procedimento e liquidato solo sulla parte ritenuta eccedente, e non con riferimento all'intera durata del procedimento, somme peraltro irrisorie.

Con il secondo motivo, denunziano violazione e mancata applicazione degli artt. 2, commi 1 e 3, legge n. 89/2001, 1226 e 2056 c.c. nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, per essersi la corte territoriale discostata, in misura ragguardevole e senza adeguatamente valutare l'importanza della posta in gioco, dai criteri di liquidazione del danno morale indicati dalla Corte di Strasburgo.

Suscettibili di congiunto esame per la parziale coincidenza delle relative censure, i due motivi sono da disattendere laddove fanno riferimento alla durata della procedura fallimentare.

Per il giudice *a quo*, la procedura in parola - di natura senz'altro peculiare, involgendo esigenze non solo processuali, ma anche collegate all'esecuzione (reperimento dei beni, vendita, ecc.) - avrebbe potuto essere ragionevolmente contenuta in circa dieci anni, sicché il segmento temporale trascorso in eccesso, rilevante per determinare la riparazione prevista dall'art.2, comma 3, della legge n.89/2001, risulta pari a circa sette anni.

Siffatta determinazione del termine di ragionevole durata - di per sé costituente apprezzamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito (cfr., *e plurimis*, Cass. n.15750/2006) e in concreto sorretta da un iter argomentativo logico e coerente - viene censurata dai ricorrenti siccome frutto di valutazione apodittica. Essi, tuttavia, non chiariscono minimamente, e con



specifico riferimento al concreto atteggiarsi della procedura concorsuale, per quali motivi questa avrebbe potuto e dovuto chiudersi in tempi ancora più contenuti. In particolare, nulla è detto circa eventuali inerzie ingiustificate o neghittosità del giudice delegato e/o degli altri organi del fallimento nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza. Arrestandosi su un piano di astrattezza, le critiche in discorso risultano, quindi, generiche e, come tali, inammissibili.

In parte fondate sono le censure relative al *quantum* liquidato a titolo di equa riparazione.

Ravvisando il danno morale nel disagio e nella preoccupazione presumibilmente patiti in conseguenza della lunga e ingiustificata attesa di una pronuncia sulla pretesa avanzata nei confronti del fallimento e tenuto conto, fra l'altro, del periodo eccedente la ragionevole durata, come sopra determinata, della relativa procedura, la corte ha stimato rispondente a equità liquidare la somma di euro 3.500,00 per ciascuno dei ricorrenti.

Ora, questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudice di merito può discostarsi in senso peggiorativo dai principi affermati in materia di quantificazione del danno non patrimoniale dalla giurisprudenza della Corte EDU, ma deve farlo in termini ragionevoli e in presenza di determinate circostanze, costituendo, in caso contrario, il mancato rispetto dei parametri stessi violazione di legge, censurabile in cassazione (Cass. Sez.Un. n.1340/2004).

Consegue che detto giudice, per potersi ragionevolmente e motivatamente discostare dai parametri indennitari in questione (oscillanti mediamente tra i mille ed i millecinquecento euro per anno), dovrà, al fine di determinare l'impatto dell'irragionevole ritardo sulla psiche del richiedente e definire così il danno non

Che



patrimoniale, procedere sempre a un giudizio di comparazione i cui termini sono costituiti, per un verso, dalla natura e l'entità della pretesa pecuniaria avanzata dal richiedente (la cosiddetta posta in gioco) e, per altro verso, dalle condizioni socio-economiche del litigante, posto che solo tale comparazione può fornire la prova, sia pure presuntiva, dell'effettiva entità dello *stress* subito dall'attore, essendo ancorata a elementi concreti e non a formule generiche e meramente astratte. Tale comparazione, da effettuarsi sulla base delle allegazioni e delle prove fornite dalle parti, costituisce valutazione di merito non sindacabile nel giudizio di legittimità se congruamente motivata.

Nella specie, la Corte d'appello, nel quantificare la riparazione dovuta, ha fatto esclusivo riferimento all'equità. Motivazione siffatta si rivela, tuttavia, carente, non risultandovi neanche indicate le connotazioni del caso concreto legittimanti un sensibile discostamento dai parametri economici indicati dalla Corte EDU.

Per il resto, il ricorso è manifestamente infondato laddove, in aperto contrasto con la norma dell'art.2, comma terzo, lett.a) della legge n.89/2001, pretende di riferire a tutta la durata del processo protrattosi irragionevolmente (e non solo al segmento eccedente il termine ragionevole) la determinazione dell'importo da liquidare a titolo di equa riparazione. Di vero, è principio consolidato presso questa Corte che, a norma della citata disposizione di legge, il danno indennizzabile è correlato al solo periodo eccedente la durata ragionevole della procedura. Questo parametro di calcolo, che non tiene conto del periodo di durata "ordinario" e "ragionevole", valorizzato invece dalla Corte di Strasburgo, non esclude la complessiva attitudine della legge n. 89 del 2001 a garantire un serio

Ch



ristoro per la lesione del diritto in questione, che è stata riconosciuta dalla stessa Corte europea nella sentenza 27 marzo 2003, resa sul ricorso n. 36813/97 proposto da Scordino c. Italia, sicché neppure assumono consistenza eventuali dubbi in ordine alla compatibilità della norma interna con gli impegni assunti dalla Repubblica Italiana mediante la ratifica della Convenzione europea ed al pieno recepimento del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1, anche a livello costituzionale (art. 111, secondo comma, Cost.). (cfr. Cass. nn. 8603/2005, 8568/2005, 12808/2003, 16936/2002, 11987/2002).

In definitiva, in relazione alla censura accolta, il decreto impugnato va cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi alla pronuncia nel merito.

Infatti, fermo restando il periodo di irragionevole durata della procedura (sette anni) e considerato che nessun argomento del ricorso impone di derogare *in melius* lo standard minimo indicato dalla Corte EDU di € 1.000,00 per anno, deve riconoscersi a ciascuno dei ricorrenti l'indennizzo forfettario di € 7.000,00 oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico del soccombente dicastero: quanto al giudizio di merito, per l'intero, e, quanto al giudizio di cassazione, nella misura della metà, essendosi accolto il ricorso solo in parte, con compensazione della restante metà.

Della relativa somma si deve disporre la distrazione in favore dell'Avv. Romano, il quale ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia a corrispondere a Argento Anna Maria, Argento Giovanna, Argento Carmela, Di Donna Ciro (nella qualità di erede di Morreale Maria Rosaria, nonché di genitore esercente la potestà sui figli Di Donna Giuseppe, Di Donna Raffaele e Di Donna Anna Maria), Bozzetta Annamaria, Iannicelli Rita, Iannicelli Silvia, Improta Rosa, Labriola Raffaele, Mirro Filomena, Miele Nunzia, Miele Rosaria, Miele Lucia, Pagano Ciro, Raia Annunziata, Rangino Giuseppina, Strino Vincenzo, Strino Carmela, Strino Anna, Sannino Antonietta, Valente Lucia e Zeno Vincenza la somma di € 7.000,00 ciascuno, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Condanna, altresì, il Ministero della giustizia alle spese processuali, distratte in favore dell'Avv. Giovanni Romano e liquidate in € 1.400,00, di cui € 800,00 per onorari ed € 500,00 per diritti, quanto al giudizio di merito e, previa compensazione per la metà, in ulteriori residui complessivi € 800,00, di cui € 650,00 per onorari, quanto al giudizio di cassazione, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008

Il Consigliere estensore

Dott. Sergio Del Core

Il Presidente

Dott. Giuseppe Salmè

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **19 NOV 2008**
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luisa Passinetti